



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 122 del 23/10/2003

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2003, n. 1470

L.R. n. 56/80 - art. 55 - Delibera di G.R. n. 313 del 21.3.2000 - Concessione di proroga al "Commissario ad acta" del termine per l'adozione del P.R.G. del Comune di Lizzanello.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico Santaniello, sulla base dell'Istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue.

"La Giunta Regionale con provvedimento n. 313 del 21.03.2000 deliberava, ai sensi l'art. 55 - 3° comma - della l.r. n. 56/80, di sostituirsi al Comune di Lizzanello per l'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dall'art. 16 della stessa legge in merito all'adozione del P.R.G. di Lizzanello.

A tale scopo, con lo stesso provvedimento veniva nominato "Commissario ad acta" l'Ing. Claudio Conversano, libero professionista con studio ad Alezio, con l'incarico di provvedere nel termine di 180 giorni all'invio di detto P.R.G. al competente Assessorato Regionale.

Con deliberazione n. 1 del 27.9.2000 il Commissario ad acta ha provveduto alla adozione del PRG di Lizzanello.

Con delibera n. 702 dell'8.6.2001, la Giunta Regionale ha concesso, su richiesta motivata dello stesso Commissario ad acta, una prima proroga di 60 giorni del termine di scadenza, per l'espletamento dell'incarico conferito.

A seguito del ricorso promosso dai Sig. Elia Giantuca ed Elia Maurizio per l'annullamento previa sospensione della predetta deliberazione commissariale n. 1/2000, il TAR di Lecce con ordinanza n. 913/01 del 7.6.2001 ha accolto la suindicata domanda incidentale di sospensione.

In relazione alla suddetta proroga, con deliberazione n. 1 del 29.8.2001, il nominato Commissario ad acta ha riadottato il PRG di Lizzanello nei limiti della richiesta formulata dallo stesso TAR di Lecce con ordinanza n. 913/0.

Successivamente lo stesso TAR di Lecce, adito dalle società FIN.TUR.IM e CO.G.Edil, con sentenza n. 265/03 del 5.12.2002 ha annullato in parte la deliberazione del Commissario ad acta di riadozione del PRG n. 1/2001 ed ha ordinato all'Amministrazione di Lizzanello di provvedere alla ripianificazione dell'intera area interessante la proprietà delle predette società ricorrenti.

Facendo seguito ad una sede di solleciti onde provvedere alla sentenza del TAR di n. 265/03, con nota prot. 5254 dell'1.07.03 il Comune di Lizzanello ha trasmesso, per gli eventuali provvedimenti di proroga dell'incarico al Commissario ad acta, copia della istanza per l'esecuzione della citata sentenza TAR Lecce n. 265/03 del 5.12.02 prodotta dai legali rappresentanti delle società FIN.TUR.IM srl e CO.G.Edil sri.

In relazione alla evoluzione della vicenda nei termini innanzi prospettati e tenuto conto della opportunità di assicurare la continuità amministrativa nella attività già posta in essere dal Commissario ad acta, ed al fine altresì di consentire al nominato Commissario di completare l'iter procedurale previsto dall'art.16 della l.r. n. 56/80, e di provvedere nel contempo alla ripianificazione dei suoli dei ricorrenti (di cui alla sentenza TAR 265/03), si ritiene di poter accordare una ulteriore proroga di 180 gg. a far data dalla notifica del presente provvedimento (assorbente anche il periodo intermedio intercorso dalla scadenza

del termine fissato dalla delibera di G.R. 702/2001 sino all'adozione del presente provvedimento).

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta di concedere al Commissario ad acta la proroga, nei termini in relazione espressi, per l'espletamento dell'incarico affidato con delibera di G.R. n. 313/2000.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97 punto g).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione"

LA GIUNTA

UDITA la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dell'istruttore e dal dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare la relazione dell'Assessore all'urbanistica;

Di concedere, all'ing. Claudio Conversano, Commissario "ad acta" per l'adozione del P.R.G. del Comune di Lizzanello ai sensi della L.R. n. 56/80, la proroga del termine fissato per l'espletamento dell'incarico conferito con la delibera di G.R. n. 313 del 21.03.2000 nei termini di 180 giorni a far data dalla notifica del presente provvedimento (assorbente anche il periodo intermedio ed intercorso dalla scadenza del termine fissato dalla delibera di G.R. 702/2001 sino all'adozione del presente provvedimento);

Di demandare al competente Settore Urbanistico di provvedere alla notifica del presente provvedimento al "Commissario ad acta" Ing. Claudio Conversano e al Comune di Lizzanello.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

Atti di Organi monocratici regionali
